

Condizioni generali di servizio per la utilizzazione della soluzione di firma elettronica avanzata

Art 1 – Definizioni

1.1 - Ai fini della utilizzazione del servizio di firma elettronica avanzata oggetto delle presenti Condizioni Generali (di seguito CGS), valgono ad ogni effetto le definizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 07.03.05 n. 82 e successive modificazioni, di seguito CAD) nonché quelle riportate nelle Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali di cui al DPCM 22.02.13 (di seguito Regole Tecniche), da intendersi qui interamente riportate e trascritte.

1.2 - I servizi sono resi dalla Banca indicata in epigrafe e da Iccrea Banca S.p.A. (nel seguito, gli Erogatori) in qualità di soggetti che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 2 lett. a) delle Regole Tecniche, erogano la soluzione di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti da ognuna intrattenuti con l'Utente sottoscrittore (Cliente degli Erogatori e/o delegato dal Cliente al compimento di determinate operazioni, anche se non Cliente: nel seguito, l'Utente).

Art. 2 – Oggetto

2.1 - Le presenti CGS hanno ad oggetto una particolare soluzione di firma elettronica avanzata ottenuta mediante il rilevamento dinamico di alcuni parametri comportamentali (nello specifico, coordinate, tempo, pressione, accelerazione, velocità, inclinazione) acquisiti in sede di apposizione della firma da parte dell'Utente su un dispositivo (*signature pad*) tramite una speciale penna elettronica (di seguito la soluzione FEA).

2.2 - Le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate per la gestione della soluzione FEA sono descritte nell'allegata Scheda Tecnica Illustrativa, che costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale delle presenti CGS, e che è consultabile anche sul sito Internet degli Erogatori, nello specifico: www.labcc.it e www.cartabcc.it

2.3 - Nel rapporto tra l'Utente ed ogni singolo Erogatore, i documenti informatici sottoscritti mediante la soluzione FEA producono gli effetti, anche probatori, previsti dalla legislazione vigente, e segnatamente: a) a norma dell'art. 21 comma 2 del CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dei documenti cartacei sottoscritti ex art. 2702 c.c.; b) a norma dell'art. 21 comma 2-bis del CAD, soddisfano il requisito della forma scritta per gli atti di cui all'art. 1350 n. 13 c.c.

2.4 - Resta inteso che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 60 delle Regole Tecniche, la soluzione FEA può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra l'Utente e ogni singolo Erogatore

Art. 3 - Attivazione del servizio

3.1 - Ai fini della attivazione del servizio l'Utente, presa visione del documento informatico contenente le presenti CGS e la Scheda Tecnica Illustrativa allo stesso sottoposti sul tablet ed all'esito dell'identificazione certa effettuata mediante l'acquisizione da parte del dipendente della Banca indicata in epigrafe (anche in nome

e per conto di Iccrea Banca) di copia di un suo documento di riconoscimento valido, provvede alla accettazione delle presenti CGS, apponendo la propria sottoscrizione tramite la soluzione FEA, con ogni effetto conseguente, anche ai fini probatori.

3.2 - Resta inteso che in esito alla approvazione delle presenti CGS, e fermo quanto previsto dagli artt. 4.1 e 4.6, l'Utente sarà abilitato alla utilizzazione della soluzione FEA nell'ambito di tutti rapporti in essere e/o di futura attivazione con gli Erogatori (anche se cointestati, a firma disgiunta, ed ivi compresi quelli intestati a persone giuridiche, enti, associazioni sui quali lo stesso sia abilitato ad operare), limitatamente, in ogni caso, ai rapporti e/o alle operazioni per le quali l'uso della soluzione FEA sia già stato implementato dagli Erogatori.

3.3 - Resta altresì inteso che in ipotesi di rapporti cointestati a firma congiunta e/o di rapporti che comportino in ogni caso la necessaria apposizione della firma di diversi soggetti per il compimento di determinate operazioni, la soluzione FEA potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente laddove tutti i firmatari abbiano aderito al servizio.

Art. 4 - Diritti ed Obblighi dell'Utente

4.1 - L'Utente ha il diritto di non aderire al servizio e, anche all'esito della sua eventuale attivazione, può sempre scegliere, per ogni singolo rapporto e/o operazione effettuata, di apporre la propria sottoscrizione fisica su documenti cartacei, ovvero su documenti informatici ma con altra tipologia di strumenti di sottoscrizione (es: firma digitale), ove previsti dalle policy operative degli Erogatori.

4.2 - Fermo quanto previsto all'art. 4.1, l'Utente può scegliere di ricevere copia delle CGS e della Scheda Tecnica Illustrativa, nonché dei documenti sottoscritti con la soluzione FEA: a) mediante la pubblicazione di tali documenti informatici nella propria area riservata del servizio di Home Banking (ove attivato); b) ovvero, ove disponibile, mediante invio via posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo

presente nell'anagrafica del Cliente e/o dallo stesso all'uopo fornito: c) ovvero, infine, su sua richiesta, mediante la stampa e la consegna allo sportello di copia analogica cartacea dei documenti sopra descritti.

È esclusivo onere del Cliente provvedere alla conservazione ed archiviazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge tempo per tempo vigente, della documentazione consegnata in formato digitale dalla Banca, in proprio o per conto di ICCREA Banca, con le modalità di cui al precedente capoverso.

Resta naturalmente fermo il diritto del Cliente di chiedere alla Banca o ad ICCREA Banca copia della stessa documentazione.

4.3 L'Utente ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento liberamente e gratuitamente sul supporto prescelto (cartaceo o elettronico), copia delle CGS dallo stesso sottoscritte e della Scheda Tecnica Illustrativa. Per ottenere tale documentazione l'Utente può rivolgersi agli Erogatori al seguente indirizzo e-mail: segreteria@labcc.it

4.4 - Con l'adesione alle CGS, e nei limiti in cui tale operatività sia compatibile con le procedure e i prodotti e servizi commercializzati da ogni singolo Erogatore, l'Utente dichiara di autorizzare l'operatività tramite la soluzione FEA sul rapporto a esso intestato anche per il tramite di soggetti delegati che, sottoscritte le CGS e fermo quanto previsto ai punti 3.1 e 4.2, utilizzino la stessa apponendo la propria firma sul dispositivo.

Resta inteso che la copia della documentazione attestante le singole operazioni effettuate dal delegato mediante la soluzione FEA viene consegnata al Cliente ed al delegato medesimo con le modalità indicate all'art. 4.2. fermo l'onere che il delegato medesimo assume con la sottoscrizione delle presenti CGS, di consegnarne copia al Cliente, in caso abbia optato per la consegna di tipo cartaceo.

4.5 - L'Utente può in ogni momento e incondizionatamente revocare l'autorizzazione all'uso della soluzione FEA, inibendo conseguentemente con effetto immediato l'uso della soluzione FEA anche ai delegati.

4.6 - L'adesione al servizio comporta la possibilità per i soggetti delegati, di esercitare tutte le prerogative di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili, a condizione che il titolare del rapporto abbia espressamente aderito al servizio, autorizzando l'uso della soluzione FEA anche da parte di delegati.

4.7 - L'Utente, anche ai fini dell'erogazione del servizio oggetto delle presenti CGS, garantisce la veridicità del documento di riconoscimento e di tutti i dati personali comunicati in occasione della identificazione, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dati forniti.

4.8 - Con la sottoscrizione delle presenti CGS, l'Utente dichiara di aver preso attenta visione delle stesse (e della annessa Scheda Tecnica Illustrativa), di averne compreso

a pieno il contenuto e di:

- esser edotto della validità e degli effetti giuridici, anche probatori, dei documenti informatici sottoscritti mediante la soluzione FEA, nonché delle limitazioni d'uso indicate all'art. 2.4;
- esonerare gli Erogatori in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione FEA, assumendo a tale fine ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi in relazione ai danni che ne dovessero a qualsiasi titolo derivare, ed assumendo a proprio carico ogni onere o costo, ivi comprese le spese legali.

Art. 5 - Obblighi degli Erogatori

5.1 – Gli Erogatori della soluzione FEA oggetto delle presenti CGS, sulla base delle norme di cui all'art. 1.1, sono responsabili verso l'Utente per l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dall'espletamento di tale attività.

In particolare, gli Erogatori garantiscono la piena coerenza della soluzione FEA ai requisiti tecnici, procedurali e organizzativi previsti dal CAD e dalle Regole Tecniche (segnatamente dagli artt. 56 e 57 delle Regole Tecniche) e alle prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 513 del 12 novembre 2014.

5.2 - In ossequio agli obblighi sopra richiamati, gli Erogatori: a) hanno stipulato ognuno una polizza assicurativa a copertura dei terzi e dei titolari della soluzione FEA per i rischi connessi all'eventuale inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate; b) conservano le presenti CGS sottoscritte e copia del documento di riconoscimento per 20 anni, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità; c) adottano tutte le misure di sicurezza, ivi comprese quelle descritte nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa, idonee a preservare i dati forniti dall'Utente e quelli generati all'atto di ogni singola sottoscrizione mediante la soluzione FEA dal rischio di perdita anche accidentale e accesso abusivo.

Art. 6 - Limitazione di responsabilità degli Erogatori

6.1 - Gli Erogatori non saranno responsabili per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi sugli stessi incombenti, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell'autorità.

Gli Erogatori non assumono inoltre alcuna responsabilità:

- per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati dall'Utente in occasione dell'adesione al servizio, e di ogni altra variazione che dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata;
- per il non regolare funzionamento di linee elettriche, telefoniche nazionali e/o internazionali.

6.2 - Gli Erogatori, inoltre, non assumono alcuna responsabilità in ipotesi di utilizzo improprio o eccedente le limitazioni d'uso o non autorizzato della soluzione FEA.

Art. 7 - Gratuità del servizio

7.1 - L'adesione al servizio è completamente gratuita.

Art. 8 – Modifiche

8.1 - Gli Erogatori si riservano la facoltà di modificare unilateralmente le presenti condizioni (e i contenuti della Scheda Tecnica Illustrativa) nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dalle Autorità competenti. In tali ipotesi, gli Erogatori provvederanno a comunicare all'Utente le intervenute modifiche secondo le modalità indicate al punto 4.2.

Art. 9 – Durata

9.1 - Fermo quanto previsto al successivo art. 10, le presenti CGS non hanno un termine di durata predefinito.

Art. 10 – Recesso

10.1 - L'Utente, ferme le prerogative di cui al precedente art. 4.1, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 comma 1 lett. h) delle Regole Tecniche, ha il diritto di recedere dalle presenti CGS in qualsiasi momento, comunicando la sua volontà a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di dichiarazione scritta rilasciata al dipendente della Banca in epigrafe che ne accuserà ricevuta anche in nome e per conto di Iccrea Banca S.p.A. (nel seguito denominata anche "Iccrea Banca").

10.2 - Gli Erogatori hanno il diritto di recedere dalle presenti CGS con un preavviso di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione all'Utente tramite Raccomandata A/R o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

11.1 - Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione al presente contratto, è competente in esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale degli Erogatori. Qualora l'Utente rivesta la qualifica di consumatore è competente l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio eventualmente eletto dallo stesso consumatore.

Art. 12 – Rinvio

12.1 - Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Informativa all'Utente sull'uso dei Suoi dati per l'erogazione del servizio di firma elettronica avanzata

Art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy

Gentile Utente,

come indicato nelle Condizioni Generali sopra riportate, per fornirLe il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (nel seguito, Servizio di FEA) dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano in qualità di Utente del servizio.

Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, per esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti mediante la rilevazione e misurazione di alcuni parametri comportamentali (coordinate, pressione, velocità, accelerazione, inclinazione) relativi alla firma da Lei apposta su *signature pad* al momento della sottoscrizione di documenti informatici (per esempio, le contabili di sportello), definiti quali "dati biometrici" e oggetto di particolari cautele ai sensi del Codice Privacy.

L'attivazione del Servizio di FEA è facoltativa per l'Utente. La mancata indicazione dei dati personali richiesti per l'adesione non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Rimane comunque ferma la facoltà dell'Utente, anche in caso di adesione al Servizio, di apporre volta per volta la sua firma su documento informatico mediante la soluzione FEA oppure di apporre la sua sottoscrizione autografa su un documento cartaceo. L'esercizio di tale facoltà non avrà alcuna conseguenza nei rapporti con la Banca in epigrafe e con Iccrea Banca S.p.A.

Per poter trattare i Suoi dati biometrici, Le chiediamo di rilasciare il Suo preventivo consenso, che è libero e revocabile in qualsiasi momento, laddove Lei preferisca non avvalersi del nostro Servizio di FEA per la sottoscrizione dei documenti tramite *signature pad*.

I Suoi dati personali saranno trattati in qualità di Titolari del trattamento dalla Banca e da Iccrea Banca S.p.A., ognuno per quanto di ragione in relazione ai rapporti da Lei intrattenuti con gli stessi.

I trattamenti saranno effettuati prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i

tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento (per esempio, i documenti di riconoscimento e i dati ivi riportati per 20 anni) e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato da soggetti appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio (l'elenco aggiornato di tali soggetti è richiedibile per email all'indirizzo degli Erogatori indicato nelle Condizioni Generali di Servizio). Si tratta di Soggetti a cui gli Erogatori affidano compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per l'erogazione e la gestione del Servizio di FEA, come ad esempio i gestori di servizi informatici e di sistemi di Conservazione Digitale dei documenti.

Per quanto riguarda i dati biometrici rilevati tramite apposizione della Sua firma sul *signature pad*, Le facciamo inoltre presente che tali dati saranno acquisiti in forma cifrata, in modo da risultare immodificabili, e verranno memorizzati, assieme ai documenti elettronici sottoscritti, mediante canali di comunicazione sicura (anch'essi cifrati) su appositi server, accessibili solo al personale autorizzato (non è prevista infatti alcuna conservazione dei dati biometrici sui *signature pad*). I dati biometrici potranno essere utilizzati per finalità di identificazione dell'Utente e resi accessibili ai soli soggetti incaricati esclusivamente nei casi in cui risulti eventualmente indispensabile una verifica, attraverso perizia grafologica, della firma dell'Utente (per esempio, nell'ipotesi di contestazione dell'autenticità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento).

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento e, in ogni momento, a un utilizzo dei dati a fini di invio di comunicazioni commerciali.

Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti degli Erogatori, Titolari del trattamento, ai seguenti recapiti: per Iccrea Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami - U.O. Compliance di Iccrea Banca all'indirizzo via Lucrezia Romana 41/47 -00178 Roma o alla casella e-mail reclami@iccrea.bcc.it.

Quanto alla Banca rivolgendosi a: Ufficio Reclami – Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc.Coop., all'indirizzo di Piazza della Libertà 14 - 48018 FAENZA o alla casella e-mail segreteria@labcc.it o alla pec labcc@legalmail.it

L'Utente dichiara:

– di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle “Condizioni generali di servizio per l’utilizzazione della soluzione di firma elettronica avanzata” e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa, di cui dichiara altresì di aver ricevuto copia da parte della Banca;

– {luogo e data}

– {dati cliente con relativo CF/P.IVA} {firma Cliente}

– di autorizzare l’uso della soluzione FEA da parte dei soggetti delegati a operare sul/i rapporto/i a lui intestato/i o intestato/i a società, enti associazioni e ecc. di cui è legale - rappresentante, e dichiara di essere consapevole che riceverà copia della documentazione attestante le singole operazioni effettuate dai delegati secondo le modalità di cui al punto 4.2.

– {luogo e data}

– {dati cliente con relativo CF/P.IVA} {firma Cliente}

– di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni generali: artt.6, 8 e 10.

– {luogo e data}

– {dati cliente con relativo CF/P.IVA} {firma Cliente}

Letta l’informativa sull’uso dei suoi dati personali, l'Utente esprime il suo consenso al trattamento dei dati biometrici rilevati tramite apposizione della sua firma sul *tablet* da parte degli Erogatori, per le finalità connesse alla fornitura del servizio di FEA, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa.

– {luogo e data}

– {dati cliente con relativo CF/P.IVA} {firma Cliente}

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC.COOP.
(In proprio e in nome e per conto di ICCREA BANCA S.p.A)

Scheda tecnica illustrativa della soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Il presente documento descrive le caratteristiche del sistema e delle tecnologie utilizzate per la gestione della soluzione di Firma Elettronica Avanzata (di seguito FEA) e costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Servizio (nel seguito, CGS) servizio a cui l'Utente sottoscrittore (cfr. art. 1.2 delle CGS) è tenuto ad aderire per poter usufruire del servizio medesimo (nel seguito, Utente).

Si tratta di una tecnologia innovativa che permette ai clienti e ai loro delegati di firmare la documentazione intercorrente con ogni singolo Erogatore in formato elettronico, eliminando così l'uso della carta.

L'Utente che accetta di utilizzare questa modalità visualizza e firma il documento su uno strumento denominato tablet mediante un'apposita penna elettromagnetica.

La soluzione adottata dagli Erogatori è stata realizzata in conformità al decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche), al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" e al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 513 del 12 novembre 2014 che disciplinano la materia.

I documenti informatici validamente sottoscritti mediante la soluzione FEA producono gli effetti previsti dalla legislazione vigente, e segnatamente: a) a norma dell'art. 21 comma 2 del CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dei documenti cartacei sottoscritti ex art. 2702 c.c.; b) a norma dell'art. 21 comma 2-bis del CAD, soddisfano il requisito della forma scritta per gli atti di cui all'art. 1350 n. 13 c.c.

L'Utente ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento liberamente e gratuitamente sul supporto da lui prescelto (cartaceo o elettronico), copia delle CGS dallo stesso sottoscritte e della presente Scheda Tecnica Illustrativa. Per ottenere tale documentazione il firmatario può rivolgersi agli Erogatori ai recapiti indicati nelle Condizioni Generali di servizio, al punto 4.3.

L'Utente può in ogni momento recedere dal servizio comunicando la sua volontà a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di dichiarazione scritta rilasciata al dipendente della Banca che ne accuserà ricevuta anche in nome e per conto di Iccrea Banca S.p.A.

La soluzione di firma elettronica avanzata proposta

Il sistema di sottoscrizione proposto si basa sulla raccolta, cifratura e conservazione, unitamente al documento sottoscritto, dei dati biometrici legati al comportamento tenuto in fase di sottoscrizione e che permettono, successivamente, ed esclusivamente in caso di contestazione, di dimostrare l'imputabilità della sottoscrizione al soggetto che l'avesse disconosciuta.

Caratteristiche del sistema

La soluzione è orientata alla sicurezza delle informazioni trattate, ne garantisce l'integrità, la leggibilità dei dati e l'inalterabilità, impedendo ogni possibile accesso abusivo ai dati stessi.

L'utilizzo di documenti informatici, in sostituzione di quelli cartacei, avviene mediante la tecnologia che permette agli Utenti del servizio di consultare i documenti riguardanti le operazioni disposte allo sportello su un apposito dispositivo e sottoscriverli a conferma delle operazioni disposte, in modo semplice e simile all'apposizione di una firma autografa tradizionale. Questo particolare tipo di firma elettronica avanzata ("firma grafometrica") permette il rilevamento dinamico dei dati della firma, idonei a rilevare le caratteristiche di seguito indicate, oltre al segno grafico, che costituiscono i "dati biometrici" relativi alla firma dell'Utente:

- coordinate x e y (sono i punti in cui la penna viene appoggiata allo schermo per comporre la firma);
- pressione della penna sullo schermo e sua relativa inclinazione;
- velocità con cui si esegue la firma;
- accelerazione durante la fase di scrittura;
- tempo impiegato per comporre la firma.

Il dato biometrico degli Utenti che sottoscrivono documenti informatici tramite la soluzione FEA viene acquisito mediante l'interoperabilità di componenti hardware e software.

La cifratura dei dati biometrici avviene con le modalità indicate nel successivo paragrafo denominato “La connessione univoca della firma al documento sottoscritto”.

L’identificazione dell’Utente del documento

La Banca in epigrafe, anche in nome e per conto di Iccrea Banca, identifica l’Utente con un documento di riconoscimento in originale e in corso di validità. Inoltre, copia del documento di riconoscimento in corso di validità al momento dell’adesione al servizio verrà conservata secondo le modalità descritte nelle CGS (punto 5.2).

La connessione univoca della firma all’Utente

La soluzione di firma proposta si basa sull’acquisizione dei dati biometrici/comportamentali statici e dinamici legati all’azione della sottoscrizione.

La connessione univoca della firma all’Utente è garantita:

- dall’identificazione certa dell’Utente da parte dell’operatore della Banca (anche in nome e per conto di Iccrea Banca)
- dal fatto che la firma è apposta dall’Utente di suo pugno con penna elettromagnetica sul dispositivo in presenza dell’operatore della Banca in epigrafe.

La garanzia del controllo esclusivo dell’Utente del sistema di generazione della firma

Durante la fase di firma il sistema è sotto il controllo esclusivo dell’Utente. Il dispositivo mostra il documento informatico completo (o i dati principali dell’operazione se trattasi di operazioni contabili effettuate allo sportello), consentendo all’Utente di verificare personalmente i propri dati e il contenuto del documento informatico con scorrimento. Durante l’apposizione della firma, il dispositivo rappresenta in tempo reale il segno grafico tracciato (tratto grafico della firma). Gli Erogatori possono conoscere esclusivamente l’immagine della firma, senza alcuna possibilità di accedere o, comunque, di utilizzare i dati biometrici in chiaro.

La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma

L'integrità e l'inalterabilità del documento informatico sono garantite dall'inserimento dei dati biometrici (criptati) dell'Utente nel documento informatico in formato pdf e dalla successiva criptazione del documento informatico con le modalità indicate nel successivo paragrafo denominato "La connessione univoca della firma al documento sottoscritto".

La verifica della firma grafometrica (per esempio a seguito di un disconoscimento della sottoscrizione avvenuto in giudizio) sarà possibile decriptando i dati biometrici e confrontandoli con quelli raccolti in giudizio dal perito incaricato, che effettuerà le proprie comparazioni secondo regole non dissimili a quelle utilizzate negli attuali processi di verifica di sottoscrizioni su carta. Affinché tutto il processo possa offrire idonee garanzie per entrambe le parti (Utente e Erogatori), la chiave (privata) necessaria per decifrare correttamente i dati biometrici è affidata a una terza parte fidata e indipendente (la Certification Authority identificata e selezionata dall'outsourcer informatico BCC Sistemi Informatici, con la quale la Banca in epigrafe ed Iccrea Banca hanno, ognuna per quanto di ragione, un rapporto contrattuale diretto avente ad oggetto il rilascio della coppia di chiavi asimmetriche e l'attività di c.d. Key recovery della chiave privata) in grado di garantirne la corretta custodia. Solo ed esclusivamente ove a ciò autorizzata dagli Erogatori, su richiesta del cliente o di un pubblico ufficiale, per esclusive esigenze di verifica di una firma sconosciuta, la Certification Authority effettuerà, in ambiente sicuro, la decifrazione dei dati biometrici e ne sorveglierà l'utilizzazione da parte del perito incaricato dalle Autorità Competenti, curando anche che al termine delle operazioni peritali, si proceda alla cancellazione sicura di tutti i dati elaborati.

La possibilità per l'Utente di ottenere evidenza di quanto sottoscritto

L'Utente può richiedere agli Erogatori una copia cartacea, o elettronica, del documento con cui ha disposto l'operazione, come indicato alle CGS (punto 4.2). In tutti i casi i documenti possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del soggetto interessato, durante tutto il periodo di conservazione.

Individuazione del soggetto erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata

I servizi sono resi dalla Banca in epigrafe e da Iccrea Banca in qualità di Erogatori della soluzione FEA al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti da ognuna con gli Utenti.

Assenza nell'oggetto della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificare gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati

Il documento informatico prodotto è in un formato pdf firmato elettronicamente tale da impedire l'inserimento all'interno dello stesso di programmi o istruzioni potenzialmente atti a modificare gli atti, fatti o dati rappresentati nel documento medesimo (es. macro).

La connessione univoca della firma al documento sottoscritto

La soluzione FEA proposta si basa sull'acquisizione dei dati biometrici/comportamentali statici e dinamici legati all'azione della sottoscrizione.

Al fine di garantire la connessione univoca della firma grafometrica al documento, la soluzione FEA:

- calcola per il documento generato dalla transazione, prima dell'apposizione sullo stesso della firma, una stringa di numeri e lettere (tramite c.d. algoritmo di "hash"), quale elemento univoco di identificazione del documento prodotto;
- riceve dal dispositivo in maniera sicura (criptata) i dati biometrici della firma (sia "statici" che "dinamici") e li abbina alla stringa calcolata in precedenza, creando un c.d. "blob di firma";

- "chiude" e cifra il blob di firma (creato con le modalità di cui al punto precedente) tramite un processo di crittografia asimmetrica, utilizzato dal realizzatore della soluzione di firma, BCC Sistemi Informatici, nell'interesse della Banca in epigrafe e di Iccrea Banca S.p.A. che all'uopo mettono a disposizione dello stesso la propria chiave pubblica per la cifratura automatica dei predetti blob di firma. La corrispondente chiave privata, senza la quale il blob di firma non può essere "aperto", è conservata a cura di un soggetto terzo. In particolare, il soggetto che detiene la chiave privata è la Certification Authority identificata e selezionata dall'outsourcer informatico BCC Sistemi Informatici, con la quale la Banca in epigrafe ed Iccrea Banca intrattengono un rapporto contrattuale diretto avente ad oggetto il rilascio della coppia di chiavi asimmetriche e la c.d. procedura di Key recovery, ed a cui vengono impartite vincolanti istruzioni relativamente all'uso della chiave privata per le sole finalità indicate nel paragrafo denominato "La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma";

- sul documento ottenuto, nel quale esiste un riferimento cifrato sia al documento precedente la firma (stringa alfanumerica) sia all'Utente (dati biometrici), calcola una nuova stringa univoca (con un algoritmo di "hash") e
 - nel caso di distinta contabile, con riferimento alla Banca in epigrafe, chiude il documento con la chiave privata di una coppia di chiavi asimmetriche generate a nome dell'*outsourcer* informatico e dallo stesso detenute;
 - nel caso di contratto, chiude il documento con il certificato digitale dell'incaricato delegato dalla Banca, anche in nome e per conto di Iccrea Banca, rilasciato da una *Certification Authority* riconosciuta;

- infine, il documento informatico (sia che si tratti di documento relativo al rapporto tra l'Utente e la Banca in epigrafe, sia che riguardi il rapporto tra l'Utente ed Iccrea Banca), viene portato in Conservazione Digitale presso un conservatore a ciò autorizzato. Ove tale soggetto sia identificato dalla BCC in epigrafe in ICCREA Banca, la stessa conserva i dati in ambienti separati a seconda se siano riconducibili a rapporti Utente/Banca o Utente/Iccrea Banca medesima.

Il suddetto legame univoco costruito tramite sistema di cifrature, impedisce che il vettore biometrico di firma possa essere estratto e riutilizzato su un altro documento, in quanto resta sempre riconducibile all'unico documento cui è collegato, firmato originariamente dall'Utente.

Il documento potrà essere decifrato, in caso di necessità, per l'esibizione in giudizio o su richiesta dell'autorità giudiziaria, su richiesta del cliente o per esigenze degli Erogatori per la verifica dell'integrità del contenuto dello stesso e della paternità della firma apposta, solo con il concorso del possessore della chiave "privata".

Copertura assicurativa

Come previsto dalla normativa vigente, gli Erogatori hanno stipulato ognuno una polizza assicurativa - rilasciata da primarie compagnie di assicurazione abilitate a esercitare nel campo dei rischi industriali - per la responsabilità civile da danno a terzi eventualmente derivante dalla fornitura del servizio di FEA.



Relativamente al CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE Soc.Coop. la copertura richiesta dall'art. 57.3 del DPCM 22.02.2013 è assicurata nell'ambito della Polizza BBB (Bankers Blanket Bond) stipulata annualmente dalla Banca con primaria Compagnia e con massimali ben superiori ai minimi di Legge.

Letta l'informativa sull'uso dei suoi dati personali, l'Utente esprime il suo consenso al trattamento dei dati biometrici rilevati tramite apposizione della sua firma sul *dispositivo* da parte della Banca in epigrafe e di Iccrea Banca per le finalità connesse alla fornitura del servizio di FEA, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa.